**Gentile Consorziato,**

Come per l’anno 2019, Conai ha ritenuto utile ricordare agli esportatori di imballaggi/merci imballate alcune delle principali novità riguardanti i Moduli 6.6Bis (*Rimborso ex post da semplificata Import 6.2*) nonché altre essenziali informazioni per la loro corretta compilazione. L’esatta osservanza delle istruzioni relative a ciascun modulo consentirà di accelerare i tempi di gestione della Vs. pratica e l’emissione dei conseguenti documenti contabili anche ai fini dell’erogazione dei rimborsi. Nel contempo consentirà di evitare la reiterazione di richieste di chiarimenti alla Vs. azienda da parte dei nostri incaricati, con reciproco risparmio di tempi e risorse, a vantaggio dunque del sistema consortile e della Vs. stessa azienda.

Tra gli elementi essenziali da tenere presenti nella compilazione del **Mod. 6.6Bis**, Vi ricordiamo i seguenti, rinviando comunque alle più complete istruzioni allegate al Modulo e visualizzabili durante la sua compilazione:

* nel 2020 è aumentata la soglia di Contributo ambientale Conai, dichiarato con le procedure semplificate nel 2019, prevista per accedere al rimborso delle esportazioni di imballaggi pieni con Mod. 6.6Bis; tale soglia è passata da 3.000 a **4.000** Euro;
* **il termine di presentazione scade il 29 febbraio 2020 (che è da considerarsi come giorno non festivo e dunque perentorio)**;
* in caso di ritardo nell’invio del Modulo, contenuto entro i 30 giorni da tale scadenza (quindi, **entro il 30 marzo 2020, anch’esso da considerarsi come termine perentorio**), verrà comunque riconosciuto dal Conai un rimborso pari al 75% dell’importo spettante;
* l’inviodovrà essere effettuato esclusivamente on line attraverso il sito web dedicato (<https://dichiarazioni.conai.org>);
* non può essere ricompreso nel fatturato estero inserito nella riga B del Modulo quello generato da cessioni di imballaggi pieni a clienti nazionali con consegna all’estero per conto di questi (cosiddette “triangolazioni doganali”);
* per quanto riguarda il fatturato generato da cessioni a clienti di San Marino, Vi invitiamo a verificare prima, con i clienti stessi o chiedendo al Conai (numero verde Conai 800337799) se ci siano i presupposti per l’esenzione del Contributo Ambientale Conai (si veda Guida Conai 2020 di prossima pubblicazione a pagina 61); infatti per le aziende di San Marino iscritte volontariamente a Conai non opera l’esenzione prevista per le altre aziende estere.

Resta salva per Conai la possibilità di eseguire ulteriori controllo anche dopo l’emissione dei titoli di credito/debito e/o l’erogazione dei rimborsi.

Per quanto di utilità Vi ricordiamo inoltre che le fatture di acquisto di imballaggi vuoti, dal 2019, dovranno sempre riportare l’applicazione esplicita del Contributo ambientale Conai o, comunque, l’apposizione della dicitura “corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”. La storica dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" si potrà riferire, dunque, esclusivamente agli imballaggi pieni e non agli imballaggi vuoti

In caso abbiate già provveduto all’invio della richiesta tenendo in considerazione le indicazioni fornite nella presente comunicazione Vi invitiamo a ritenere nulla la presente comunicazione. In caso contrario o di dubbi Vi invitiamo a contattare il Nostro numero verde 800337799.

Cordiali saluti